



*Consiglio regionale
della Calabria*

Gruppo Consiliare
Partito Democratico



Raffaele Mammoliti
Consigliere Regionale

Consiglio regionale della Calabria

GRUPPO CONSILIARE PARTITO DEMOCRATICO

Proposta di legge n...../XII recante

“Riordino delle norme in materia di politica industriale, attività produttive, sviluppo economico e istituzione Agenzia Regionale Sviluppo Industriale”

RELAZIONE

Il presente progetto di legge, rubricato “*Riordino norme in materia di politica industriale, attività produttive, sviluppo economico e Istituzione Agenzia Regionale Sviluppo Industriale*”, costituisce un intervento di natura ordinamentale e procedimentale in materia di funzioni regionali riferite alle materie delle attività produttive e dello sviluppo economico territoriale e locale, come previste ed assegnate dal Titolo V della Costituzione e dalle norme statali, oggetto della complessiva delega, esecutiva, ordinamentale e procedimentale, oggi di specifica competenza regionale.

In particolare, l'intervento legislativo proposto è maturato da una analisi del quadro normativo vigente, nazionale e regionale, nel suo percorso evolutivo che oggi inquadra il Consorzio Regionale per lo sviluppo delle Attività Produttive (CoRAP) nei seguenti termini.

Il CoRAP, ai sensi e per gli effetti delle ll.rr. n. 38/2001 e n. 24/2013, dell'art. 36, c. 4 e 5 della L. n. 317/1991 e delle ancora vigenti disposizioni di cui agli artt. 50-54 del DPR n. 218/1978, è titolare di funzioni pubbliche e di pubblico interesse in materia di sostegno allo sviluppo industriale dei territori.

In particolare, l'Ente consortile promuove, sotto la vigilanza, il controllo e l'indirizzo regionale, nell'ambito degli agglomerati industriali attrezzati ed infrastrutturali dallo stesso consorzio, le condizioni necessarie per la creazione, l'insediamento e lo sviluppo di attività produttive nei settori dell'industria e dei servizi. A tale scopo realizza e gestisce, in collaborazione con le associazioni imprenditoriali e con le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, le infrastrutture di servizio per l'industria, rustici industriali, servizi reali alle imprese, iniziative per l'orientamento e la formazione professionale dei lavoratori, dei quadri direttivi e intermedi e dei giovani imprenditori, e ogni altro servizio connesso alla produzione economica e industriale.

Il CoRAP è, inoltre, titolare del potere di eseguire espropri per le proprie finalità pubbliche applicando le norme di cui alla L. n. n. 2359/1865 e s.m.i., dell'art. 21, c. 3°, L. n. 634/1957; e art. 2, c. 1°, L. n. 1462 del 1962. Le opere progettate, realizzate ed occorrenti per l'attuazione delle iniziative di infrastrutturazione, sono dichiarate di pubblica utilità, urgenti e indifferibili.

Oltre a ciò, il CoRAP è titolare – ai sensi della L. n. 1150/1942, del potere di pianificazione territoriale ed urbanistica delle aree e produce piani regolatori vincolanti e sovraordinati a quelli comunali e paragonati agli atti di pianificazione di area vasta.

Tuttavia, il CoRAP, a seguito di vicende connesse agli effetti negativi di natura economica, finanziaria e patrimoniale delle pregresse gestioni dei Consorzi provinciali, consolidate successivamente nel bilancio del Consorzio unico, e delle problematiche emerse dalle istruttorie dei Dipartimenti regionali competenti e dalle relazioni dei Commissari straordinari, è stato oggetto di un intervento della Regione che ha approvato la l.r. n. 47/2019 ed ha posto il CoRAP in liquidazione coatta amministrativa.

A seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 22/2021 che ha dichiarato incostituzionale l'art. 1 della l.r. n. 47/2019, la tortuosa e complicata vicenda del CoRAP, ente pubblico economico e strumentale della Regione Calabria ai sensi e per gli effetti delle ll.rr. n. 38/2001 e n. 24/2013, dell'art. 36, c. 4 e 5 della L. n. 317/1991 e delle ancora vigenti disposizioni di cui agli artt. 50-54 del DPR n. 218/1978, si è consolidata nei seguenti ultimi atti:

- **DGR n. 478 del 12.11.2021**, con la quale, a fronte delle numerose procedure di esecuzione in atto nonché al fine di tutelare i diritti dei dipendenti a tempo indeterminato dell'Ente e la *par condicio creditorum*, si è disposto, ai sensi dell'art. 15, commi 1 e 5 *bis*, del D.L. 98/2011, convertito con modificazioni dalla L. 15 luglio 2011, n. 111, la liquidazione coatta amministrativa (LCA) per il

CORAP, atteso che tale procedura è risultata indifferibile ed urgente per scongiurare il depauperamento del patrimonio del CoRAP;

- tale condizione di LCA è stata confermata la **DGR n. 96 del 13.03.2023** con la quale l'attuale Commissario Liquidatore CoRAP, dott. Sergio Riitano, è stato prorogato nell'incarico "per un periodo di ventiquattro mesi, termine massimo di proroga dell'incarico" e pertanto sino al 13.03.2025, come confermato dal **DPGR n. 26 del 15.03.2023**, ma salvo ulteriori interventi regionali;

Perciò, a fronte della complessa articolazione normativa che interseca funzioni e competenze, nazionali e regionali, in coordinamento con le competenze e le funzioni degli enti locali e territoriali e considerando gli effetti applicativi delle disposizioni di cui all'art. 15, commi 1 e 5 *bis*, del D.L. 98/2011, convertito con modificazioni dalla L. 15 luglio 2011, n. 111, nella condizione del CoRAP, già definitivamente in procedura di LCA e la attuale vigenza della l.r. n. 38/2001 e della l.r. n. 24/2013, il presente progetto di legge si inquadra nella duplice necessità ed urgenza di riordinare l'ordinamento giuridico regionale in materia e di riordinare l'assetto delle derivanti funzioni pubbliche a seguito degli eventi che hanno interessato la procedura liquidatoria dell'ente vigilato, quale soggetto posto fuori dal campo di applicazione del D. lgs. n. 175/2016, ed agente nella complessiva materia delle attività produttive e dello sviluppo economico/industriale in esecuzione di funzioni costituzionalmente e normativamente attribuita alla Regione.

L'ulteriore ragione posta a fondamento della proposizione del suddetto progetto di legge si rinviene nella necessità del ruolo dell'organo legislativo regionale di rendere strutturale l'architettura della politica regionale in materia di industria e sviluppo competitivo dei territori affiancando l'ordinata articolazione del sistema di incentivi e sostegni alle imprese, come opportunamente costruito, gestito e sostenuto dai provvedimenti della Giunta regionale a favore delle stesse imprese attraverso la Finanziaria regionale, con un organico intervento a sostegno dell'infrastrutturazione delle aree nelle quali le imprese sono insediate o si possono insediare quale fattore di competitività territoriale.

Il presupposto logico, giuridico ed economico di tale ragione è che deve esserci un organico approccio all'architettura delle politiche regionali in materia di sviluppo economico, coerente con gli indirizzi europei e nazionali, che regolamenti la capacità insediativa delle imprese in termini di gestione competitiva delle aree, delle infrastrutture e delle reti.

Su tale ultimo punto, a tal proposito, si è rilevato dalla documentazione programmatica regionale (POR, POC, PSC ecc. riferiti ai cicli 2000/2006, 2007/2013 e 2014/2020) e nonostante il rilancio nazionale della competitività delle aree industriali, sotteso alla formulazione dell'istituto delle Zone Economiche Speciali (ZES), ai sensi del D.L. n. 91/2017 e s.m.i., come le necessità infrastrutturali per il miglioramento delle condizioni di accessibilità ed insediabilità delle imprese non hanno ricevuto alcuna linea di finanziamento regionale ed i Consorzi ed il CoRAP non sono stati individuati quali soggetti attuatori o beneficiari.

Al contrario, diverse regioni meridionali ed anche settentrionali hanno, nel tempo e secondo le proprie programmazioni, riformato i propri enti strumentali e destinato risorse a diversi progetti di infrastrutturazione e di servizi anche a sostegno del rilancio delle aree industriali qualificate come ZES, sin dal 2017.

Da ciò si ricava come la Regione ha accumulato un *deficit* di competitività infrastrutturale e di capacità attrattiva di investimenti, con gravi ripercussioni strutturali per le imprese e per i territori, specie nell'attuale orientamento europeo di sviluppo dell'industria all'interno del quadro giuridico e regolamentare del Green Deal ed anche in previsione del recente orientamento programmatico

disposto dalla proposta di revisione del PNRR dello scorso 27 luglio. Infatti, la suddetta proposta ha individuato la “Nuova misura nell’ambito della Componente 3 –ZES unica nel Mezzogiorno”.

Tale “nuova misura consiste nell’adozione di una riforma e nella previsione di un investimento tesi a rilanciare il Mezzogiorno attraverso l’istituzione di una Zona economica speciale (ZES) unica. La Riforma, da adottarsi entro il 31 dicembre 2023, intende superare la perimetrazione prevista dalla normativa vigente corrispondente alle otto ZES esistenti (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia, Sardegna) istituendo una **ZES unica** nelle regioni del Mezzogiorno.”

Gli interventi normativi collegati alla riforma, da definirsi entro il 30 giugno 2024, dovranno prevedere: “un sistema di governance basato su una struttura unica nazionale che semplifichi e razionalizzi il coordinamento degli interventi, fermo restando il ruolo delle amministrazioni locali nella valorizzazione e promozione delle nuove opportunità di investimento; un Piano strategico di sviluppo della ZES; benefici fiscali e semplificazioni per le nuove imprese e quelle già esistenti, che avviino un programma di attività economiche imprenditoriali o di investimenti di natura incrementale nella ZES.”.

Una governance incentrata su una struttura unica nazionale sarà in grado di promuovere una regia, una visione strategica e linee di azione unitarie, a beneficio di una più efficace individuazione dei principali settori di intervento da sviluppare e/o rafforzare (quali manifattura, agricoltura e agroindustria, filiere strategiche per la transizione green e digitale, turismo e valorizzazione del patrimonio culturale e naturale) e di un sistema organico di interventi in grado di massimizzare l’impatto competitivo e la capacità del Mezzogiorno di attrarre nuovi investimenti.

Di conseguenza alla riforma sarebbe associato un investimento che prevede:

- 1) “il finanziamento dei crediti d’imposta concessi alle imprese che avviano un programma di attività economiche imprenditoriali o di investimenti di natura incrementale nella ZES sulla base delle dichiarazioni dei redditi presentate nel periodo 2025-2026, nella misura e alle condizioni definite nella Riforma e negli interventi normativi ad essa collegati oppure nella legge di Bilancio 2024;
- 2) un sostegno finanziario ai progetti di investimento alle imprese che avviano un programma di attività economiche imprenditoriali o effettuano investimenti di natura incrementale nell’area ZES, nella misura e alle condizioni definite nella Riforma e negli interventi normativi ad essa collegati.”

La costituzione di una ZES unica per tutto il Mezzogiorno, ordinata secondo le prospettive di sviluppo definite nella proposta di revisione del PNRR pongono, a parità di eguali condizioni per tutti, la nostra Regione, il suo sistema di offerta insediativa ed i territori idonei agli investimenti in aperta concorrenza con gli altri sistemi regionali. E per tali motivi la Regione non può farsi trovare impreparata o in ritardo dovendo apportare un contributo programmatico e progettuale di elevata qualità e visione strategica a sostegno delle imprese e dei territori.

Tale condizione di cristallizzata stasi programmatica e progettuale emerge anche dall’esito documentato dell’interrogazione consiliare n. 145/2023 e dalla risposta scritta ricevuta dal competente Dipartimento (prot. n. 305612 del 04.07.2023) dalla quale emerge come l’esame della complessa tematica relativa al CoRAP è, dalla DGR n. 411/2021 ad oggi, oggetto di esame e valutazione da parte della Regione a cura di un Tavolo Interdipartimentale volto alla ricognizione dei beni patrimoniali, pur non ancora assunti ad uno stato definitivo tale da determinarsi formalmente quale atto obbligatorio e propedeutico ad un piano di liquidazione, nonostante la nota del Commissario liquidatore p.t., del 06.03.2023, a mente della quale lo stesso “ha evidenziato la necessità, ai sensi dell’art. 15, comma 1 della legge 15 luglio 2011 n. 111, di allocare al più presto le funzioni, i compiti ed il personale a tempo indeterminato nell’Amministrazione vigilante, in altra

pubblica amministrazione, ovvero in un'agenzia costituita ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo n. 300 del 1999”.

Tra l'altro si aggiunge, come richiamato dalla sopra detta nota dipartimentale, che ai sensi e per gli effetti della l.r. n. 10/2022, in materia di regolazione dei servizi pubblici locali relativi al settore rifiuti urbani e del servizio idrico integrato, è stata istituita l'Autorità Rifiuti e Risorse Idriche Calabria (ARRICAL) quale Ente di governo dell'ATO unico regionale e la stessa ARRICAL ha provveduto ad affidare alla società SORICAL la gestione del servizio idrico integrato.

In esito a ciò, l'ARRICAL, con decreti n. 60 del 30.12.2022, n. 1 del 20.01.2023 e n. 9 del 22.02.202, ha approvato il crono programma finalizzato al subentro della SORICAL nelle gestioni industriali, captative e distributive delle risorse idriche e delle gestioni industriali dei servizi depurativi (civili ed industriali) afferenti ai soggetti pubblici e privati.

In particolare, il decreto n. 9/2023 *“Aggiornamento/implementazione allegato A), denominato “Declaratoria riferita alla fase preliminare per l'avvio del servizio, contenuta nel cronoprogramma generale di subentro operativo del Gestore Unico d'Ambito SORICAL S.p.A.”* dispone di aggiornare/implementare il cronoprogramma di cui al decreto n. 01 del 20.01.2023 nei termini e negli effetti che, in relazione al rapporto con l'Ente CoRAP, la fase 1 di *“ricognizione delle gestioni operative”* è calendarizzata nei mesi compresi tra marzo e settembre 2023 e la fase 3 *“Subentro nelle gestioni operative Segmenti Fognatura e Depurazione”* è calendarizzata per il mese di ottobre 2023.

L'insieme di tale contesto fattuale e documentale impone, quindi, l'intervento legislativo che consenta, all'interno dell'ordinamento regionale, primo di allineare complessivamente, la procedura di LCA rendendo compiutamente e complessivamente recepibili ed applicabili il comma 1 dell'art. 15 del D.L. n. 98/2011 (convertito con L. n. 111/2011), come novellato dal D.L. n. 77/2021, quale norma presupposta e conseguente all'applicabilità del comma 5-bis è già utilizzato per avviare la procedura di LCA del CoRAP, ente strumentale della Regione per la gestione delle aree industriali e *“per la promozione industriale secondo il coordinamento, l'indirizzo ed il controllo della Giunta regionale”*, ed in secondo di riallocare, in termini equilibrati di efficacia ed efficienza amministrativa, il complesso delle funzioni pubbliche e di pubblica utilità riunite all'interno della funzioni regionale, conferita dall'art. 117 della Costituzione, delle leggi statali e regionali, in materia di politica industriale e sviluppo territoriale ed imprenditoriale, nei termini di cui al citato c. 1 dell'art. 15 del D.L. n. 98/2011.

L'intervento normativo proposto, secondo la già menzionata prospettiva, consente di:

1. abrogare la Legge Regionale 24 dicembre 2001, n. 38 *“Nuovo regime giuridico dei Consorzi per le aree, i nuclei e le zone di sviluppo industriale”* e far riacquisire alla Regione la piena titolarità delle funzioni prima delegate ai Consorzi e, successivamente, al CoRAP;
2. istituire e disciplinare l'Agenzia Regionale Sviluppo Industriale che si qualifica come *“ente pubblico economico e strumentale della Regione”* per il supporto programmatico ed amministrativo alla Regione, alle partecipate regionali ed agli enti territoriali e locali per l'esecuzione delle funzioni proprie e/o delegate che la Regione ritiene strutturali e costitutive delle specifiche attività in materia di politica industriale e di sviluppo economico territoriale e locale, in coerenza con le deleghe disposte con il D. lgs. n. 112/1998 *“Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59”* come recepito dalla l.r. n. 34/2002 *“Riordino delle funzioni amministrative regionali e locali”*;
3. allocare, nel quadro delle disposizioni di cui alla l.r. n. 34/2002 e delle disposizioni abrogative del presente progetto di legge, le ulteriori e specifiche funzioni pubbliche, direttamente connesse alla gestione territoriale ed amministrativa delle aree industriali, ai Comuni competenti per territorio.

Tale formula allocativa è coerente e rafforza le disposizioni funzionali, ex art. 34 e 35 della l.r. n. 34/2002, assegnate alle Province ed ai Comuni stessi in termini di supporto all'esercizio delle funzioni e compiti amministrativi relativi alla materia "Industria" di cui al TITOLO II "Sviluppo economico ed attività produttive" CAPO IV "Industria" della citata legge;

4. regolamentare i rapporti tra i Comuni e le imprese insediate garantendo un insieme di principi generali univoci e coerenti a livello regionale per uniformare l'assetto regolativo ed esecutivo e sui quali i singoli Comuni possono definire i loro specifici regolamenti, nel rispetto della potestà regolamentare, riconosciuta dal c. 4, dell'art. 2 della l.r. n. 34/2002, in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite;
5. stabilire che i Comuni, quali soggetti attuatori delle funzioni delegate in materia di gestione delle aree industriali e dei procedimenti di insediamento delle imprese, provvedono a garantire i servizi alle imprese, assumendo – a copertura per tali attività e nel rispetto dell'orientamento costituzionale sulla trasferibilità di funzioni connesse alla possibilità di coprire con le risorse finanziarie necessarie – i corrispettivi (associati agli oneri di urbanizzazione ed alle imposte comunali) per le attività di vendita, locazione ed erogazione di specifici servizi;
6. assegnare ai Comuni le funzioni pubbliche in materia di pianificazione e programmazione urbanistico/territoriale, associata così alla maggior pianificazione del territorio, e di esproprio. A tali funzioni si associa la funzione di programmazione dello sviluppo e qualificazione delle aree industriali nel quadro della competitività tra le aree per consentire la idonea allocazione ed utilizzo delle risorse regionali come richieste dai Comuni per sostenere e favorire l'attrattività delle aree ed i processi di insediamento e stabilendo che l'insieme di tutte le elencate funzioni sono esercitate con il supporto tecnico/amministrativo dell'istituita Agenzia regionale;
7. disporre e regolare, nel quadro delle norme transitorie, i compiti del Commissario liquidatore del CoRAP sia per la ricognizione e assegnazione del patrimonio, connesso e necessario all'esercizio delle funzioni pubbliche conferite all'Agenzia ed ai Comuni e sia per la ricognizione e assegnazione del personale consortile ai ruoli dell'Agenzia o di altro soggetto partecipato dalla Regione. In tale caso è specificato che il personale consortile mantiene la natura del rapporto privatistico, mantiene le componenti base della propria retribuzione rinvenienti dal CCNL utilizzato, applicando al personale trasferito il CCNL che sarà scelto dal commissario straordinario dell'Agenzia, in ragione della sostenibilità del Piano economico e finanziario, del modello organizzativo scelto e del Piano del fabbisogno del personale, o il CCNL del soggetto partecipato ricevente; in ogni caso è prevista la clausola di salvaguardia per il quale le eventuali differenze retributive sono compensate da un assegno *ad personam* riassorbibile;
8. garantire la rapida e regolare esecuzione del disposto di cui alla l.r. n. 10/2022 in materia di attivazione del Servizio Idrico Integrato (SII) regionale, a cura dell'Autorità Rifiuti e Risorse Idriche Calabria (ARRICAL), per cui è disposto che gli impianti consortili ed il personale consortile dedicato sono trasferiti al gestore, ai sensi e per gli effetti dell'art. 172, c. 6, del D. lgs. n. 152/2006 e gli impianti di proprietà di terzi in gestione consortile sono restituiti – entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge – alla proprietà pubblica per non creare ostacoli o rallentamenti all'obbligatoria assegnazione al gestore unico;
9. abrogare, con l'obiettivo del complessivo riordino dell'ordinamento normativo regionale in materia, gli articoli ed i commi riferiti al CoRAP come esistenti nella l.r. n. 24/2013 "*Riordino enti, aziende regionali, fondazioni, agenzie regionali, società e consorzi comunque denominati, con esclusione del settore sanità*".

La proposta di legge è ordinata nei seguenti sette articoli:

Art.1 - (Modifiche alla l.r. 24/2013) che introduce il nuovo articolo 2-bis "*Liquidazione coatta amministrativa*";

Art.2 - (Funzioni della Regione in materia di politica industriale)

Art.3 - (Modifiche alla l.r. 47/2019) che introduce il seguente articolato

art. 2 “*Istituzione dell’Agenzia Regionale Sviluppo Industriale*”;
art. 2-bis “*Funzioni della Regione e organi dell’Agenzia Regionale Sviluppo Industriale*”;
art. 2-ter “*Funzioni regionali delegate all’Agenzia Regionale Sviluppo Industriale*”;
art. 2-quater “*Funzioni regionali delegate agli Enti locali*”
art. 2-quinques “*Rapporti tra gli Enti locali e le imprese insediate nelle aree industriali*”
art. 2-sexies “*Gestione delle aree industriali da parte degli Enti locali*”

Art.4 - (*Norme transitorie*)

Art.5 - (*Abrogazioni*)

Art.6 - (*Norma finanziaria*)

Art.7 - (*Entrata in vigore*)

L’**art. 1** introduce il nuovo articolo 2-bis “*Liquidazione coatta amministrativa*” all’interno della l.r. n. 24/2013 “*Riordino enti, aziende regionali, fondazioni, agenzie regionali, società e consorzi comunque denominati, con esclusione del settore sanità*”. L’intervento è coerente e correttamente orientato ponendo, all’interno di una legge regionale, di natura ordinamentale, il recepimento e l’applicazione di una norma nazionale, nella fattispecie l’art. 15, c. 1 e 5-bis, del D.L. n. 91/2011 anch’esso di natura ordinamentale, all’interno di un procedimento amministrativo coerente con l’istituzione regionale.

Nel caso specifico, l’attuazione della procedura nazionale eseguita a mezzo di decreti ministeriali, come previsto dal c. 1 dell’art. 15, viene trasposta all’interno dell’ordinamento giuridico regionale secondo la procedura gestita attraverso la deliberazione della Giunta regionale, che avvia e dispone la procedura della liquidazione coatta amministrativa, e il ricorso ad una legge regionale per consentire la riassunzione e la riallocazione delle funzioni pubbliche in capo all’ente liquidato e per consentire l’istituzione di una Agenzia regionale quale ente ricevente delle suddette funzioni.

L’**art. 2**, rubricato “*Funzioni della Regione in materia di politica industriale*”, dispone (al c. 1) l’abrogazione della l.r. n. 38/2001 “*Nuovo regime giuridico dei Consorzi per le aree, i nuclei e le zone di sviluppo industriale*”. Il c. 2 sancisce, a seguito dell’abrogazione della l.r. n. 38/2001, la riacquisizione delle funzioni pubbliche e di pubblico interesse ed utilità, in materia di politica industriale e di sviluppo economico, alla piena titolarità regionale. Il c. 3, stabilisce che le stesse funzioni possono essere riallocate, con specifica norma, dalla Regione ad altro Ente pubblico o ad altro Ente, Azienda, Agenzia o Società regionale o ad altro soggetto, compatibilmente con le disposizioni statutarie e le normative regionali applicabili a tali soggetti partecipati.

L’**art. 3**, rubricato “*Modifiche alla l.r. 47/2019*”, assume una precisa funzione ordinamentale e procedimentale introducendo l’insieme delle norme istitutive e regolative della nuova l’Agenzia Regionale Sviluppo Industriale ed il riordino e la rassegnazione, coerentemente con la l.r. n. 34/2002, delle funzioni pubbliche e di pubblico interesse ed utilità in materia di politica industriale e sviluppo economico, secondo un ordinato articolato interamente sostitutivo dell’art. 2 della l.r. n. 47/2019 non applicabile per gli effetti della sentenza della Corte costituzionale n. 22/2021 e per le nuove disposizioni dell’art. 15 recepite dall’ordinamento regionale con il novellato art. 2-bis della l.r. n. 24/2013.

Il nuovo articolato è distinto nei seguenti sei articoli:

art. 2 “*Istituzione dell’Agenzia Regionale Sviluppo Industriale*”;
art. 2-bis “*Funzioni della Regione e organi dell’Agenzia Regionale Sviluppo Industriale*”;
art. 2-ter “*Funzioni regionali delegate all’Agenzia Regionale Sviluppo Industriale*”;
art. 2-quater “*Funzioni regionali delegate agli Enti locali*”
art. 2-quinques “*Rapporti tra gli Enti locali e le imprese insediate nelle aree industriali*”
art. 2-sexies “*Gestione delle aree industriali da parte degli Enti locali*”

L'art. 2, rubricato "*Istituzione dell'Agenzia Regionale Sviluppo Industriale*" ordina al c. 1, a seguito della liquidazione del Consorzio Regionale per lo sviluppo delle Attività Produttive (CoRAP) nei termini di legge di cui all'art. 15, c. 1 e 5-bis, del D.L. n. 91/2011 e dell'art. 1 della presente legge, l'istituzione dell'Agenzia Regionale Sviluppo Industriale entro i tre mesi successivi alla data di entrata in vigore della presente legge. L'Agenzia si qualifica come ente pubblico economico ed ente strumentale della Regione per l'esercizio delle funzioni delegate e di supporto alle attività programmatiche e amministrative della Regione.

Il c. 2 stabilisce che l'Agenzia svolge le attività finalizzate a favorire lo sviluppo e la valorizzazione del sistema produttivo ed economico in coerenza con la programmazione regionale, nazionale ed europea. L'Agenzia opera, previa intesa convenzionale di natura programmatica con la Regione e/o con gli Enti locali e territoriali, supportando le loro diverse funzioni di legge in materia di attività produttive e di sviluppo economico.

Il c. 3, quale norma di carattere procedimentale, dispone e descrive che entro 90 giorni dalla sua istituzione il legale rappresentante dell'Agenzia redige: lo Statuto, il Regolamento di organizzazione, il Piano industriale triennale, il Piano economico finanziario (PEF) triennale ed il Piano del fabbisogno del personale che tiene conto sia del PEF sia del CCNL ritenuto da questi applicabile in ragione delle funzioni assegnate all'Agenzia, ai sensi del successivo art. 2-ter, e degli effetti e delle risultanze dell'attività specificatamente eseguita ai sensi del seguente art. 4. Tutti questi atti sono approvati dalla Giunta regionale, previo parere obbligatorio delle competenti commissioni consiliari, e dalla data di approvazione risultano esecutivi e vincolanti per l'Agenzia.

L'art. 2-bis, "*Funzioni della Regione e organi dell'Agenzia Regionale Sviluppo Industriale*", disciplina, ai c. 1, 2 e 3, in ordine alle funzioni di indirizzo, controllo e vigilanza sull'attività e sugli atti da parte della Regione verso l'Agenzia, secondo le norme ordinamentali e procedimentali previste per gli enti e le partecipate regionali dalla l.r. n. 24/2013 e l'attività di controllo interno da parte del Revisore.

I c. 4, 5 e 6 descrivono gli organi dell'Agenzia, distinti nella figura del Direttore generale e del Revisore unico, stabiliscono che i compiti, le funzioni e l'organizzazione dell'Agenzia deriva dallo statuto e dai regolamenti e la sede legale è individuata presso il Dipartimento regionale Sviluppo economico.

I c. 7 e 8 definiscono che solo all'esito dell'approvazione del Piano industriale e del sostenibile e derivate Piano economico e finanziario, la Giunta è autorizzata a deliberare un Fondo di dotazione a copertura dei costi generali dell'Agenzia e che le entrate dell'Agenzia, oltre al Fondo di dotazione, sono costituite dai contributi e finanziamenti provenienti dall'Unione europea, dallo Stato, dalla Regione, dalle Province, dalla Città metropolitane e dagli altri enti pubblici. Infine, è disposto che la gestione amministrativa ed economico-finanziaria dell'Agenzia è improntata ai criteri pubblicistici, di efficacia, efficienza ed economicità, trovando applicazione le norme, previste per gli enti pubblici, in materia di anticorruzione e trasparenza e le disposizioni di cui all'art. 19 (Controllo di gestione e sistemi contabili) della l.r. n. 24/2013 e le norme in materia di contratti pubblici ai sensi del D. lgs. n. 36/2023 e s.m.i..

L'art. 2-ter, "*Funzioni regionali delegate all'Agenzia Regionale Sviluppo Industriale*", individua ed elenca le funzioni che la Regione delega all'Agenzia. Tali deleghe comprendono il supporto alle funzioni in materia di programmazione, servizi avanzati e di impatto territoriale ed interventi sistemici per l'economia regionale ed i suoi comparti ed il supporto ai Comuni per le attività delegate in materia di politica industriale. Le funzioni delegate sono eseguite dall'Agenzia nelle modalità di cui all'art. 16, c. 2, della l.r. n. 24/2013 ed all'interno di un accordo quadro programmatico e convenzionale tra la Regione e l'Agenzia.

L'art. 2-quater, "*Funzioni regionali delegate agli Enti locali*", disciplina, al c. 1, la delega ai Comuni - da parte della Regione - delle funzioni pubbliche inerenti la gestione delle aree industriali ed

afferenti, nello specifico, la programmazione e pianificazione urbanistico/territoriale nelle aree industriali, la gestione dei procedimenti di assegnazione dei lotti e dei fabbricati, la gestione del ciclo procedurale inerente l'esproprio e l'erogazione dei servizi alle imprese.

Il c. 2, sancisce che la Regione può promuovere, nel quadro della normativa in materia di partenariato pubblico/privato, forme di gestione e di erogazione dei servizi alle imprese insediate ed indispensabili all'esercizio delle attività produttive ed industriali, dei servizi ambientali e ICT che concorrono a garantire la sostenibilità le risorse territoriali ed ambientali e la connettività, dei servizi innovativi che sostengono la competitività, l'innovazione, la qualificazione delle risorse umane.

Infine, il c. 3 richiama il fatto che la Regione, ai sensi dell'art. 5, c. 3, della l.r. n. 34/2002, esercita il controllo delle funzioni e dei compiti conferiti agli Enti locali, attraverso il supporto dell'Agenzia che ne garantisce la coerenza esecutiva con la programmazione regionale.

L'art. 2-quinques, "*Rapporti tra gli Enti locali e le imprese insediate nelle aree industriali*", disciplina la gestione dei rapporti tra le imprese insediate ed i Comuni gestori delle aree industriali.

Il c. 1, stabilisce che i Comuni garantiscono alle imprese l'esecuzione dei servizi e l'utilizzo delle aree per gli insediamenti, degli impianti, delle reti e delle infrastrutture.

Il c. 2, dispone che le imprese insediate usufruiscono dei servizi dietro il pagamento di corrispettivo che può essere riscosso dai Comuni, anche tramite avvisi di pagamento, a copertura delle attività di erogazione di tali servizi.

Il c. 3, prescrive che i rapporti tra i Comuni e le imprese sono regolati da una convenzione i cui principi e termini generali sono stabiliti e definiti con delibera della Giunta regionale, previa intesa con l'ANCI Calabria, al fine di garantire un regime comune ed unitario a livello regionale e che rappresenta la base per le convenzioni specifiche che i Comuni sono chiamati a stipulare con le imprese per costituire una piattaforma convenzionale strutturata, completa e ordinata dei rapporti trasparenti tra le imprese ed i Comuni.

L'art. 2-sexies, "*Gestione delle aree industriali da parte degli Enti locali*", esplicita le modalità gestionali delle aree industriali.

Il c. 1, stabilisce che i Comuni, dietro corrispettivo, procedono all'assegnazione dei lotti, dei diritti reali sugli stessi o alla vendita o locazione degli immobili industriali ed agiscono secondo la propria regolamentazione. La Giunta regionale, d'intesa con l'ANCI Calabria, per garantire dei principi univoci e generali, definisce ed approva un regolamento quadro ed i criteri generali per consentire ai Comuni di determinare, in relazione alla tipologia, dotazione e grado di infrastrutturazione delle aree industriali di reciproca competenza, le modalità di calcolo del corrispettivo per le attività di cui al comma 1.

Il c. 2, prescrive che i Comuni, contribuiscono alla competitività delle aree industriale e per tale scopo, richiamando le disposizioni di cui all'art. 35 della l.r. n. 34/2002 ed in esecuzione della ciclica programmazione regionale, finalizzata a consentire l'accesso alle risorse dedicate e finalizzate, provvedono, anche congiuntamente nel caso di aree industriali ricadenti su territori di più Comuni, alla definizione della programmazione dello sviluppo strutturale, territoriale ed infrastrutturale delle aree di competenza territoriale e dei servizi da erogare alle imprese. Tale norma è finalizzata a programmare le risorse assegnabili alle aree ed ai servizi alle imprese.

Il c. 3, dispone che i Comuni, al fine di eseguire quanto disposto nel presente comma stipulano accordi quadro con l'Agenzia e/o con le partecipate regionali competenti in materia di sviluppo economico e territoriale per essere supportati nell'esercizio e nell'esecuzione delle attività e delle funzioni delegate.

L'**art.4**, rubricato "*Norme transitorie*", prevede norme specifiche per l'applicazione della presente legge nel quadro della contestuale gestione della procedura di liquidazione coatta amministrativa del CoRAP e dell'istituzione dell'Agenzia; per la gestione del procedimento di trasferimento del

personale consortile e per la gestione del regolare processo di trasferimento degli impianti di depurazione/acquedotti al gestore unico del Servizio Idrico Integrato (SII).

Il c. 1, dispone che sino alla nomina degli organi dell'Agenzia le funzioni di amministrazione, ordinaria e straordinaria, di rappresentanza legale dell'Agenzia e dell'esecuzione delle specifiche e dirette disposizioni di cui al c. 3 dell'art. 2 della l.r. n. 47/2019, sono demandate a un commissario straordinario, individuato dalla Giunta regionale all'atto dell'istituzione della stessa Agenzia ed è nominato con decreto del Presidente, che ne determina il compenso.

I c. 2 e 3, autorizzano il Commissario liquidatore del CoRAP di procedere, entro 90 giorni ai fini della garanzia della tutela e della continuità delle funzioni pubbliche e di pubblica utilità individuate e delegate dalla Regione all'Agenzia ed ai Comuni, alla ricognizione del patrimonio costituito dai beni, dalle aree industriali, dalle infrastrutture, dalle reti e dagli immobili per consentire alla Regione di provvedere, con ulteriore atto, alla successiva trasferibilità al patrimonio indisponibile dell'Agenzia e dei Comuni al fine di consentire l'esercizio delle rispettive funzioni delegate ai sensi del precedente art. 2-ter. Lo stesso Commissario liquidatore provvede, entro 90 giorni e nel quadro delle funzioni assegnate all'Agenzia, alla ricognizione del personale, nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 2, c. 3, dell'art. 2-ter e della l.r. n. 24/2013, alla predisposizione della tabella di corrispondenza tra le qualifiche e le posizioni economiche del personale assegnabile e, altresì, provvede, a propria cura, alla negoziazione, secondo le disposizioni di cui all'art. 47 della L. 428/1990, con i soggetti di destinazione, secondo i CCNL applicati da questi ultimi, ed agli atti di trasferimento.

Il c. 4, interviene nel quadro del complessivo obiettivo normativo di garantire al personale del CoRAP la tutela e la continuità del lavoro e dispone che lo stesso sia trasferito, prioritariamente, all'Agenzia o in subordine ad altro soggetto partecipato, mantenendo la natura privatistica del rapporto contrattuale, il conseguente inquadramento previdenziale, ed il trattamento economico fondamentale ed accessorio, limitatamente alle voci fisse e continuative in termini di retribuzione base e di retribuzione individuale come da CCNL di riferimento, corrisposto al momento del trasferimento.

Nel rispetto del principio nazionale di cui all'art. 15, c. 1, del D.L. n. 91/2011, nel caso in cui il predetto trattamento economico di origine risulti superiore o inferiore rispetto a quello previsto dall'ente o dal soggetto di destinazione al dipendente è attribuito, per la differenza, un assegno *ad personam* riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti.

Al personale consortile trasferito all'Agenzia o ad altro soggetto partecipato si applica il CCNL del datore di lavoro a cui tale personale è trasferito.

Il personale consortile con qualifica dirigenziale transita nell'Agenzia o in altro soggetto individuato mantenendo la medesima qualifica, ma con la stipula di diverso contratto e nuova retribuzione secondo il CCNL applicato dall'Agenzia o da altro soggetto.

Il c. 5, consente al Commissario liquidatore del CoRAP, dalla data della deliberazione istitutiva dell'Agenzia e nelle more dell'esecuzione delle disposizioni di cui al comma 3, 7 e 8 del presente articolo, di autorizzare il personale consortile – a tempo indeterminato – ad essere temporaneamente utilizzato dal CoRAP, dalla struttura del Commissario dell'Agenzia o per le attività d'interesse in materia di servizio idrico integrato, mantenendo il proprio stato giuridico e il proprio trattamento economico a carico dell'Ente consortile e sino al trasferimento ad altro soggetto.

I c. 6 e 7, sono volti a disciplinare l'ordinato e rapido trasferimento degli impianti di acquedotto, fognatura e depurazione, già di proprietà e gestiti dai consorzi per le aree ed i nuclei di sviluppo industriale ed ora del CoRAP. Essi rimangono nella disponibilità e nella custodia del CoRAP che provvede alla relativa gestione, diretta o in regime convenzionale a cura di terzi, sino al trasferimento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 172, c. 6, del D. lgs. n. 152/2006, al Soggetto gestore del Servizio Idrico Integrato (SII) per l'Ambito Territoriale Ottimale "Calabria", istituito con legge regionale n. 22/2022.

Gli impianti di acquedotto, fognatura e depurazione di proprietà di terzi e gestiti dal CoRAP in regime di convenzione sono restituiti, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla disponibilità della proprietà pubblica per consentire l'esecuzione dell'ordinamento normativo e

gestionale in materia di Servizio Idrico Integrato ai sensi della legge regionale n. 22/2022, secondo le disposizioni esecutive dell’Autorità Rifiuti e Risorse Idriche della Calabria.

Il c. 8, dispone che il personale consortile, individuato e dedicato alla gestione industriale ed amministrativa degli impianti di acquedotto, fognatura e depurazione, è trasferito, secondo le norme e le disposizioni di cui al presente articolo, al gestore del Servizio Idrico Integrato a far data dal provvedimento di assegnazione definitiva, da parte dell’ Autorità Rifiuti e Risorse Idriche della Calabria, al Soggetto gestore del Servizio Idrico Integrato (SII) per l’Ambito Territoriale Ottimale “Calabria”, istituito con legge regionale n. 22/2022.

Art.5 - (Abrogazioni)

L’art. 5 dispone l’abrogazione delle seguenti disposizioni della legge regionale 16 maggio 2013, n. 24 (Riordino enti, aziende regionali, fondazioni, agenzie regionali, società e consorzi comunque denominati, con esclusione del settore sanità), ormai incompatibili con la liquidazione coatta amministrativa del CoRAP:

- la lettera a) del comma 2 dell’art. 2 (*Accorpamento, fusione, liquidazione e riordino di enti*);
- l’articolo 5 (*Accorpamento dei consorzi provinciali per le aree di sviluppo industriale*);
- l’articolo 6 (*Organi del Consorzio regionale per lo sviluppo delle attività produttive*);
- l’articolo 6-bis (*Liquidazione coatta amministrativa*);

Art.6 - (Norma finanziaria)

L’art. 6 precisa che la presente legge contiene disposizioni di natura ordinamentale, procedimentale e programmatica nell’ambito dello sviluppo economico e non comporta oneri derivanti a carico del Bilancio regionale.

Art.7 - (Entrata in vigore)

Si tratta di una norma specifica per la regolazione della pubblicazione obbligatoria sul BURC.

RELAZIONE FINANZIARIA

La presente legge prevede disposizioni che modificano una legge regionale vigente e non implicano nuovi o maggiori oneri finanziari a carico del bilancio regionale.

Quadro di riepilogo analisi economico finanziaria

(allegato a margine della relazione tecnico finanziaria art. 39 Statuto Regione Calabria)

Titolo: “*Riordino delle norme in materia di politica industriale, attività produttive, sviluppo economico e istituzione Agenzia Regionale Sviluppo Sistema Produttivo*”

Tab. 1 - Oneri finanziari:

Articolo	Descrizione spese	Tipologia I o C	Carattere Temporale A o P	Importo
1	<i>(Modifiche alla l.r. 24/2013) che introduce il nuovo articolo 2-bis “Liquidazione coatta amministrativa”;</i> Norma a carattere ordinamentale	//	//	0,00
2	<i>(Funzioni della Regione in materia di politica industriale)</i> Norma a carattere ordinamentale	//	//	0,00

3	<i>(Modifiche alla l.r. 47/2019)</i> Norma a carattere procedimentale	//	//	0,00
4	<i>(Norme transitorie)</i> Norma a carattere ordinamentale	//	//	0,00
5	<i>(Abrogazioni)</i> Norma a carattere ordinamentale	//	//	0,00
6	<i>(Norma finanziaria)</i> Norma a carattere ordinamentale	//	//	0,00
7	<i>(Entrata in vigore)</i> Dispone l'entrata in vigore anticipata della legge	//	//	0,00

Criteria di quantificazione degli oneri finanziari

Atteso che la presente legge reca disposizioni di carattere ordinamentale, che non implicano nuovi o maggiori oneri finanziari per il bilancio regionale, non vengono esplicitati i criteri di quantificazione.

Tab. 2 Copertura finanziaria:

Programma/Capitolo	Anno 2023	Anno 2024	Anno 2025	Totale
//	//	//	//	0,00
Totale	//	//	//	0,00

“Riordino delle norme in materia di politica industriale, attività produttive, sviluppo economico e istituzione Agenzia Regionale Sviluppo Industriale”

Art. 1

(Modifiche alla l.r. 24/2013)

1. Dopo l'articolo 2 della legge regionale 16 maggio 2013, n. 24 (Riordino enti, aziende regionali, fondazioni, agenzie regionali, società e consorzi comunque denominati, con esclusione del settore sanità), è inserito il seguente:

“Art. 2 bis

(Liquidazione coatta amministrativa)”

1. Nei termini di applicazione del combinato disposto dell'art. 15, c. 1 e del c. 5-bis del D.L. n. 98/2011, ove ne ricorrano le condizioni, si provvede con deliberazione della Giunta regionale alla messa in liquidazione coatta amministrativa dell'ente sottoposto alla vigilanza regionale e con legge regionale si procede ad allocare le funzioni pubbliche e di pubblica utilità, il patrimonio connesso all'esercizio delle funzioni allocate, i compiti ed il personale a tempo indeterminato dell'ente liquidato ad altra pubblica amministrazione, ove ne ricorrano le condizioni di legge, ovvero ad una agenzia, appositamente istituita con norma regionale con la conseguente attribuzione di risorse finanziarie, che può assumere specifiche funzioni regionali di interesse pubblico. Il personale trasferito mantiene il trattamento economico fondamentale ed accessorio, limitatamente alle voci fisse

e continuative, corrisposto al momento del trasferimento nonché l'inquadramento previdenziale. Nel caso in cui il predetto trattamento economico risulti più elevato rispetto a quello previsto è attribuito per la differenza un assegno *ad personam* riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti. Con atto amministrativo è stabilita un'apposita tabella di corrispondenza tra le qualifiche e le posizioni economiche del personale assegnato.

Art. 2

(Funzioni della Regione in materia di politica industriale)

1. La legge regionale 24 dicembre 2001, n. 38 (Nuovo regime giuridico dei Consorzi per le Aree, i Nuclei e le Zone di Sviluppo Industriale) è abrogata.
2. A seguito dell'abrogazione della legge di cui al comma 1, sono riacquisite alla titolarità della Regione, nell'alveo delle proprie funzioni statutarie e della competenza costituzionale in materia di politica industriale e di sviluppo economico territoriale, le seguenti funzioni:
 - a) redazione, in conformità alle indicazioni del Piano regionale di sviluppo, dei piani regolatori delle aree e dei nuclei di sviluppo industriale;
 - b) definizione di studi, programmi, progetti ed alle iniziative per promuovere lo sviluppo produttivo nelle zone di intervento;
 - c) azioni di promozione ricerca tecnologica, progettazione, sperimentazione, acquisizione di conoscenze e prestazione di assistenza tecnica, organizzativa e di mercato connessa al progresso e al rinnovamento tecnologico, nonché alla promozione di attività di consulenza e di assistenza, con particolare riguardo al reperimento, alla diffusione e all'applicazione di innovazioni tecnologiche;
 - d) promozione di attività di consulenza e assistenza per la nascita di nuove iniziative imprenditoriali e per il loro consolidamento;
 - e) assunzione, sulla base di apposita convenzione con i soggetti qualificati e competenti, di iniziative per favorire l'orientamento e la formazione professionale dei lavoratori, dei quadri direttivi ed intermedi e dei giovani imprenditori, ivi comprese le iniziative finalizzate all'introduzione di nuove tecnologie e metodi per il miglioramento della qualità;
 - f) promozione di patti territoriali e contratti l'area e strumenti di programmazione negoziata;
 - g) acquisizione e progettazione di aree attrezzate per insediamenti produttivi, ivi compresa l'azione promozionale per l'insediamento di attività produttive in dette aree, alla progettazione e alla realizzazione delle opere di urbanizzazione e dei servizi nonché all'attrezzatura degli spazi pubblici destinati ad attività collettive. La gestione delle opere di urbanizzazione, delle infrastrutture e dei servizi può essere attuata, secondo la normativa vigente, da soggetti;
 - h) vendita, all'assegnazione e alla concessione alle imprese di lotti in aree attrezzate;
 - i) costruzione in aree attrezzate di fabbricati, impianti, laboratori per attività industriali ed artigianali, commerciali all'ingrosso ed al minuto, depositi e magazzini;
 - j) vendita, alla locazione e alla locazione finanziaria alle imprese di fabbricati e impianti in aree attrezzate;
 - k) realizzazione e gestione di aree produttive, artigianali, commerciali all'ingrosso ed al minuto o destinate a centri e servizi commerciali. Tali aree possono essere individuate anche dagli strumenti urbanistici comunali;
 - l) assunzione e promozione dell'erogazione di servizi per favorire l'insediamento e lo sviluppo delle attività produttive, anche attraverso la cessione di aree per l'insediamento di aziende di servizio individuate e convenzionate secondo le vigenti disposizioni di legge;
 - m) realizzazione e gestione di impianti tecnologici per la distribuzione di gas metano e per la realizzazione e la gestione di altri impianti a rete;
 - n) recupero degli immobili industriali preesistenti per la loro destinazione a fini produttivi e all'attuazione di programmi di deindustrializzazione;
 - o) programmazione e progettazione di Aree industriali ecologicamente attrezzate (APEA);
 - p) realizzazione diretta delle opere di urbanizzazione;

q) manutenzione ed esercizio delle opere di urbanizzazione e delle infrastrutture.

3. Le predette funzioni possono essere riassegnate dalla Regione ad altro Ente pubblico o ad altro Ente, Azienda, Agenzia o Società regionale o ad altro soggetto, compatibilmente con le disposizioni legislative e statutarie degli Enti destinatari e le normative regionali applicabili a tali soggetti partecipati.

Art. 3

(Modifiche alla l.r. 47/2019)

1. L'articolo 2 della Legge regionale 25 novembre 2019, n. 47 (*Modifiche alla legge regionale 16 maggio 2013, n. 24 e principi generali per la costituzione dell'Agenzia regionale Sviluppo Aree Industriali*) è sostituito dal seguente:

Art. 2

(Istituzione dell'Agenzia Regionale Sviluppo Industriale)

1. La Regione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 50, c. 3. dello Statuto regionale (l.r. n. 25/2004 e s.m.i.) ed a seguito della collocazione in liquidazione coatta amministrativa del CoRAP – secondo la vigente normativa – e al fine di assicurare la continuità nell'esercizio delle funzioni regionali pubbliche e delle funzioni di interesse pubblico e di pubblica utilità in materia di politica industriale e di sviluppo economico territoriale, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, istituisce, con deliberazione della Giunta e successivo decreto del Presidente, l'Agenzia Regionale Sviluppo Industriale, ente pubblico economico e strumentale della Regione per l'esecuzione delle funzioni delegate dalla presente legge e la stessa opera con autonomia gestionale, organizzativa, finanziaria e contabile nei limiti delle risorse disponibili ed in conformità agli atti regionali di definizione delle politiche, degli obiettivi programmatici, degli indirizzi e delle direttive.

2. L'Agenzia, nel quadro delle norme nazionali e regionali, opera quale struttura di supporto amministrativo ai Dipartimenti regionali per le materie assegnate e svolge le attività tecnico-operative di interesse regionale finalizzate a favorire lo sviluppo e la valorizzazione del sistema insediativo a sostegno dei processi produttivi, industriali ed economici di tutto il territorio regionale in coerenza con la programmazione regionale, nazionale ed europea. L'Agenzia opera, previa intesa convenzionale di natura programmatica con la Regione e/o con gli Enti locali e territoriali, supportando le loro funzioni di legge, attribuite o delegate, in materia di attività produttive e di sviluppo economico.

3. L'Agenzia, entro 90 giorni dalla sua istituzione e coerentemente con il quadro normativo vigente in materia di politica industriale e di sviluppo economico territoriale e secondo la programmazione regionale, redige, su proposta del legale rappresentante, lo Statuto, il Regolamento di organizzazione esplicativo dell'esercizio delle funzioni assegnate all'art. 2-ter ed ordinato in uffici operativi coincidenti con i territori provinciali, il Piano industriale triennale, il Piano economico finanziario (PEF) triennale ed il Piano del fabbisogno del personale che tiene conto sia del PEF sia del CCNL ritenuto da questi applicabile in ragione delle funzioni assegnate all'Agenzia, ai sensi del successivo art. 2-ter, e degli effetti e delle risultanze dell'attività specificatamente eseguita ai sensi del seguente art. 4. Tali atti sono approvati dalla Giunta regionale, previo parere obbligatorio delle competenti commissioni consiliari, e dalla data di approvazione risultano esecutivi e vincolanti per l'Agenzia.

Art. 2-bis

(Funzioni della Regione e organi dell'Agenzia Regionale Sviluppo Industriale)

1. La Regione, anche per il tramite del Dipartimento Sviluppo economico, esercita le funzioni di indirizzo, vigilanza e controllo dell'Agenzia e ad essa si applicano le norme ordinamentali di cui alla

l.r. n. 24/2013, in quanto compatibili, le norme di riferimento di cui alla l.r. n. 25/2004 (Statuto della Regione Calabria) e le norme ed i regolamenti regionali previsti per le partecipate della Regione.

2. La Giunta regionale, secondo la normativa in materia, approva lo statuto, il piano economico finanziario, i programmi di attività, il bilancio previsionale triennale e il bilancio annuale dell'Agenzia e l'accordo quadro convenzionale, di durata quinquennale, che regolano i rapporti con l'Agenzia.

3. Le funzioni di vigilanza e controllo sugli atti e sulle attività sono esercitate dal Revisore unico che, anche in applicazione delle norme in materia di controllo e revisione, provvede semestralmente ad inviare una apposita relazione al Presidente della Giunta regionale.

4. Sono organi dell'Agenzia:

a) il direttore generale, che assume la rappresentanza legale dell'Agenzia, gestisce l'ordinaria e straordinaria amministrazione e la cui retribuzione omnicomprensiva è pari a quella di un dirigente generale della Regione;

b) il revisore unico dei conti, che è l'organo di vigilanza e controllo, per conto della Regione, della gestione dell'Agenzia.

5. I compiti, le funzioni e l'organizzazione dell'Agenzia sono disciplinati dallo statuto e dai regolamenti.

6. La sede legale dell'Agenzia è individuata presso il Dipartimento Sviluppo economico della Regione Calabria.

7. La Giunta regionale, in esito all'approvazione del Piano industriale e del sostenibile e derivate Piano economico e finanziario, è autorizzata a deliberare un Fondo di dotazione a copertura dei costi generali dell'Agenzia.

Le entrate dell'Agenzia, oltre al Fondo di dotazione, sono costituite dai contributi e finanziamenti provenienti dall'Unione europea, dallo Stato, dalla Regione, dalle Provincie, dalla Città metropolitana e dagli altri enti pubblici, territoriali e locali.

8. La gestione amministrativa ed economico-finanziaria dell'Agenzia è improntata ai criteri pubblicistici, di efficacia, efficienza ed economicità. Ad essa si applicano le norme, previste per gli enti pubblici, in materia di anticorruzione e trasparenza e le disposizioni di cui all'art. 19 (*Controllo di gestione e sistemi contabili*) della l.r. n. 24/2013 e le norme in materia di contratti pubblici ai sensi del D. lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

Art. 2-ter

(Funzioni regionali delegate all'Agenzia Regionale Sviluppo Industriale)

La Regione, in conformità a quanto disposto dall'art. 16, c. 2, della l.r. n. 24/2013 ed all'interno di un accordo quadro programmatico, delega all'Agenzia l'esercizio delle seguenti primarie funzioni di pubblico interesse nelle seguenti materie:

a) attrattività del contesto territoriale mediante la promozione dello sviluppo sostenibile, il contrasto alla dispersione insediativa e alla delocalizzazione produttiva e la specializzazione degli insediamenti per sostenere le produzioni, la competitività delle aree e per favorire gli insediamenti;

b) promozione per l'attrazione di nuovi investimenti;

c) promozione dello sviluppo del sistema produttivo, anche al fine di sostenere e incrementare l'occupazione e la qualificazione delle risorse umane;

d) promozione di studi, progetti ed iniziative per promuovere lo sviluppo produttivo nelle zone di intervento, secondo le specializzazioni produttive di ogni comparto economico e le caratteristiche territoriali;

e) promozione della ricerca tecnologica, progettazione, sperimentazione, acquisizione di conoscenze e prestazione di assistenza tecnica, organizzativa e di mercato connessa al progresso e al rinnovamento tecnologico, nonché alla promozione di attività di consulenza e di assistenza, con particolare riguardo al reperimento, alla diffusione e all'applicazione di innovazioni tecnologiche;

f) promozione di attività di consulenza e assistenza per la nascita di nuove iniziative imprenditoriali e per il loro consolidamento;

- g) attuazione delle misure di semplificazione a favore dello sviluppo delle imprese;
- h) sostegno alle specializzazioni produttive regionali e territoriali;
- i) ideazione, promozione ed utilizzo di strumenti di programmazione negoziata;
- j) supporto alla Regione in materia di programmazione dello sviluppo economico e territoriale, anche per il concorso all'elaborazione delle politiche comunitarie e nazionali di settore e alla loro attuazione;
- k) supporto alle fasi di concertazione con lo Stato e di collaborazione, concertazione e concorso con le autorità nazionali e sovra-regionali delle strategie, degli indirizzi generali, degli obiettivi di qualità, sicurezza, previsione e prevenzione ai fini della loro attuazione a livello regionale;
- l) supporto alla Regione all'esecuzione delle funzioni individuate dall'art. 33 della l.r. n. 34/2002 in materia di industria;
- m) definizione e promozione di programmi di riqualificazione sostenibile delle aree industriali;
- n) programmazione e progettazione del modello delle Aree Produttive Ecologicamente Attrezzate (APEA) per tutto il territorio regionale;
- o) programmazione e supporto alla definizione e ridefinizione delle aree industriali, nel quadro della programmazione regionale, nazionale ed europea;
- p) supporto ai Comuni per la programmazione e la progettazione riferita alle funzioni di pianificazione territoriale ed urbanistica, ad essi delegate ed alla progettazione degli interventi infrastrutturali finanziati dalla Regione;
- q) supporto alla programmazione e progettazione degli interventi, anche finalizzati alla competitività delle aree ed ai processi di insediamento delle imprese, nell'ambito delle aree ZES della regione, nonché supporto alla struttura commissariale della ZES ed alla Regione stessa nelle materie, nelle funzioni e negli obiettivi di cui al D.L. n. 91/2017 e s.m.i.
- r) esecuzione di programmi e progetti individuati nella programmazione regionale derivante dai fondi europei e nazionali a titolarità regionale e/o locale.

Art. 2-quater

(Funzioni regionali delegate agli Enti locali)

1. La Regione delega ai Comuni, nell'ambito delle competenze e funzioni ad essi conferiti dalle norme vigenti nei limiti territoriali in cui ricadono le aree industriali, le funzioni di:
 - a) pianificazione e programmazione urbanistico e territoriale delle aree industriali, in termini di coerenza con gli strumenti di programmazione regionali;
 - b) esproprio, vendita, assegnazione e concessione alle imprese di lotti in aree industriali
 - c) costruzione in aree attrezzate di fabbricati, impianti, laboratori per attività industriali ed artigianali, commerciali all'ingrosso ed al minuto, depositi e magazzini
 - d) realizzazione e gestione di aree produttive, artigianali, commerciali all'ingrosso ed al minuto o destinate a centri e servizi commerciali. Tali aree possono essere individuate anche dagli strumenti urbanistici comunali;
 - e) assunzione e promozione dell'erogazione di servizi per favorire l'insediamento e lo sviluppo delle attività produttive;
 - f) realizzazione e alla gestione di impianti tecnologici per la distribuzione di gas metano e per la realizzazione e la gestione di altri impianti a rete;
 - g) recupero degli immobili industriali preesistenti per la loro destinazione a fini produttivi;
 - h) gestione delle complessive funzioni pubbliche connesse alle infrastrutture ed alle reti presenti delle aree industriali;
 - i) riscossione delle tariffe e dei contributi per l'utilizzazione da parte di terzi di opere e servizi realizzati nelle aree industriali;
 - j) redazione, in conformità alle indicazioni del QTPR, dei piani regolatori delle aree e dei nuclei di sviluppo industriale;

- k) acquisizione e progettazione di aree attrezzate per insediamenti produttivi, progettazione e realizzazione delle opere di urbanizzazione e dei servizi nonché all'attrezzatura degli spazi pubblici destinati ad attività collettive;
 - l) attuazione di programmi di riqualificazione sostenibile delle aree industriali;
 - m) gestione delle opere di urbanizzazione, delle infrastrutture e dei servizi anche attuabile attraverso forme di gestione consortile, società a capitale misto o forme di gestione determinate nel quadro del partenariato pubblico/privato;
 - n) predisposizione dei regolamenti unici ed unitari di esecuzione e gestione dei servizi delegati per garantire la gestione e l'attrattività e la competitività tra le aree industriali;
2. La Regione, nel quadro della normativa in materia di partenariato pubblico/privato, può promuovere, forme di gestione e di erogazione dei servizi alle imprese insediate ed indispensabili all'esercizio delle attività produttive ed industriali, dei servizi ambientali e ICT che concorrono a garantire la sostenibilità le risorse territoriali ed ambientali e la connettività, dei servizi innovativi che sostengono la competitività, l'innovazione, la qualificazione delle risorse umane.
3. La Regione, ai sensi dell'art. 5, c. 3, della l.r. n. 34/2002, esercita il controllo delle funzioni e dei compiti conferiti agli Enti locali.
4. Le attività delegate e/o eseguite ai sensi dei commi precedenti sono esercitate, per conto della Regione, dall'Agenzia, secondo modalità concordate con atto amministrativo specifico.

Art. 2-quinques

(Rapporti tra gli Enti locali e le imprese insediate nelle aree industriali)

1. Nelle aree industriali, per le funzioni e le competenze delegate ed eseguite nelle forme ammissibili dalla presente legge, i Comuni garantiscono alle imprese l'esecuzione dei servizi e l'utilizzo delle aree per gli insediamenti, degli impianti, delle reti e delle infrastrutture.
2. Le imprese insediate usufruiscono dei servizi dietro il pagamento di corrispettivo che può essere riscosso dai Comuni anche tramite avvisi di pagamento.
3. I rapporti tra i Comuni e le imprese sono fondati su una apposita e specifica convenzione, definita ed approvata con delibera della giunta comunale, sulla base della convenzione quadro approvata con delibera della Giunta regionale, previa intesa con l'ANCI Calabria, per definire principi univoci e generali e livelli essenziali di servizi comuni. Le convenzioni possono essere aggiornate periodicamente dai soggetti competenti. I Comuni, per le diverse aree industriali d'interesse territoriale, procedono a regolarizzare e riallineare i rapporti con tutte le aziende insediate secondo la procedura convenzionale di cui al presente comma.
4. Ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui alla l.r. n. 10/2022 e s.m.i. e degli atti regolativi disposti dall'Autorità Rifiuti e Risorse Idriche della Calabria (ARRICal), i servizi e le attività inerenti le forniture idriche e di depurazione sono demandati alle modalità convenzionali ed esecutive del gestore unico del Servizio Idrico Integrato.

Art. 2-sexies

(Gestione delle aree industriali da parte degli Enti locali)

1. I Comuni provvedono all'assegnazione dei lotti, dei diritti reali sugli stessi o alla vendita o locazione degli immobili industriali dietro corrispettivo e secondo la propria regolamentazione, ai sensi del c. 4 dell'art. 2 della l.r. n. 34/2002 in materia di esercizio delle funzioni delegate. La Giunta regionale, d'intesa con l'ANCI Calabria, per garantire dei principi univoci e generali, definisce ed approva un regolamento quadro ed i criteri generali per consentire ai Comuni di determinare, in relazione alla tipologia, dotazione e grado di infrastrutturazione delle aree industriali di reciproca competenza, le modalità di calcolo del corrispettivo per le attività di cui al comma 1.
2. I Comuni, richiamando le disposizioni di cui all'art. 35 della l.r. n. 34/2002 ed in esecuzione della ciclica programmazione regionale, finalizzata a consentire l'accesso alle risorse dedicate e finalizzate,

al fine di cooperare alla competitività ed alla attrattività delle aree specifiche e del territorio regionale, provvedono, anche congiuntamente nel caso di aree industriali ricadenti su territori di più Comuni, alla definizione della programmazione dello sviluppo strutturale, territoriale ed infrastrutturale delle aree di competenza territoriale e dei servizi da erogare alle imprese.

3. I Comuni, al fine di eseguire quanto disposto nel presente comma stipulano accordi quadro con l'Agenzia per l'esecuzione delle funzioni delegate dalla presente legge e/o delle funzioni ulteriormente delegate in esecuzioni di norme regionali o nazionali.

Art. 4

(Norme transitorie)

1. Sino alla nomina degli organi di cui all'art. 2-bis, c. 4, l'amministrazione, ordinaria e straordinaria, la rappresentanza legale dell'Agenzia e l'esecuzione delle specifiche e dirette disposizioni di cui alla novellata l.r. n. 47/2019, è demandata a un commissario straordinario, individuato dalla Giunta regionale all'atto dell'istituzione della stessa Agenzia ed è nominato con decreto del Presidente, che ne determina il compenso.

2. Il Commissario liquidatore del CoRAP provvede, perentoriamente entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, ai fini della garanzia della tutela e della continuità delle funzioni pubbliche e di pubblica utilità individuate e delegate dalla Regione all'Agenzia ed ai Comuni, alla ricognizione del patrimonio costituito dai beni, dalle aree industriali, dalle infrastrutture, dagli impianti, dalle reti e dagli immobili per consentire, con successivo atto regionale, alla trasferibilità di tali beni al patrimonio indisponibile dell'Agenzia e dei Comuni per esercitare le rispettive funzioni delegate ai sensi del precedente art. 2-ter della novellata l.r. n. 47/2019.

3. Il Commissario straordinario dell'Agenzia provvede, perentoriamente entro 30 giorni dall'istituzione dell'Agenzia e nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 2-bis della l.r. n. 24/2013 e nel quadro delle funzioni assegnate alla stessa, alla ricognizione del personale, alla predisposizione della tabella di corrispondenza tra le qualifiche e le posizioni economiche del personale assegnabile e, altresì, provvede, a propria cura, alla negoziazione, secondo le disposizioni di cui all'art. 47 della L. 428/1990, con tutte le organizzazioni sindacali rappresentate nell'ente posto in liquidazione ed i soggetti di destinazione, secondo i CCNL applicati da questi ultimi, degli atti di trasferimento.

4. Il personale del CoRAP, per gli effetti della procedura di cui al comma precedente e secondo le normative della presente legge, è trasferito in continuità, prioritariamente, all'Agenzia o in subordine ad altro soggetto partecipato dalla Regione, esso mantiene la natura privatistica del rapporto contrattuale, il conseguente inquadramento previdenziale, ed il trattamento economico fondamentale ed accessorio, limitatamente alle voci fisse e continuative come corrisposto al momento del trasferimento. Nel caso in cui il predetto trattamento economico risulti più elevato rispetto a quello previsto è attribuito per la differenza un assegno *ad personam* riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti. Il Trattamento di Fine Rapporto (TFR) di tutti i dipendenti consortili viene integralmente trasferito al nuovo datore di lavoro.

Al personale consortile trasferito all'Agenzia o ad altro soggetto partecipato si applica il CCNL del datore di lavoro a cui tale personale è trasferito.

Il personale consortile, con qualifica dirigenziale, transita nell'Agenzia o in altro soggetto individuato mantenendo la medesima qualifica, ma con la stipula di diverso contratto e nuova retribuzione applicando il CCNL adottato dall'Agenzia o da altro soggetto.

5. Dalla data della deliberazione istitutiva dell'Agenzia e nelle more dell'esecuzione delle disposizioni di cui al comma 3, 7 e 8 del presente articolo, il personale consortile – a tempo indeterminato – può essere temporaneamente e sino all'atto di trasferimento e previa autorizzazione del Commissario liquidatore utilizzato dallo stesso Commissario per la procedura di LCA o dalla struttura del Commissario dell'Agenzia mantenendo il proprio stato giuridico e il proprio trattamento economico a carico dell'Ente consortile e sino al trasferimento ad altro soggetto.

6. Gli impianti di acquedotto, fognatura e depurazione, già di proprietà e gestiti dai consorzi per le aree ed i nuclei di sviluppo industriale, rimangono nella disponibilità e nella custodia del CoRAP che provvede alla relativa gestione, diretta o in regime convenzionale a cura di terzi, sino al trasferimento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 172, c. 6, del D. lgs. n. 152/2006, sulla base delle disposizioni definite dall'Autorità Rifiuti e Risorse Idriche della Calabria e dalla ricognizione negoziata con il Soggetto gestore del Servizio Idrico Integrato (SII) per l'Ambito Territoriale Ottimale "Calabria", istituito con legge regionale n. 10/2022.

7. Gli impianti di acquedotto, fognatura e depurazione di proprietà di terzi e gestiti dal CoRAP in regime di convenzione sono restituiti, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla disponibilità della utilità pubblica per consentire l'esecuzione dell'ordinamento normativo e gestionale in materia di Servizio Idrico Integrato ai sensi della legge regionale n. 10/2022, secondo le disposizioni esecutive dell'Autorità in materia per l'assegnazione al Gestore del SII.

8. Il personale consortile, individuato e dedicato alla gestione industriale ed amministrativa degli impianti di acquedotto, fognatura e depurazione, è trasferito su richiesta e scelta individuale, secondo le norme e le disposizioni di cui al presente articolo, al gestore del Servizio Idrico Integrato (SII) per l'Ambito Territoriale Ottimale "Calabria", istituito con legge regionale n. 10/2022. Le sedi provinciali delle UOT del CoRAP sono trasferite alla proprietà dell'Agenzia e sono utilizzate anche dal Gestore del Servizio Idrico Integrato per i propri presidi territoriali di servizio.

Art. 5

(Abrogazioni)

1. Sono abrogate le seguenti disposizioni della legge regionale 16 maggio 2013, n. 24 (Riordino enti, aziende regionali, fondazioni, agenzie regionali, società e consorzi comunque denominati, con esclusione del settore sanità):

la lettera a) del comma 2 dell'art. 2 (*Accorpamento, fusione, liquidazione e riordino di enti*);

l'articolo 5 (*Accorpamento dei consorzi provinciali per le aree di sviluppo industriale*);

l'articolo 6 (*Organi del Consorzio regionale per lo sviluppo delle attività produttive*);

l'articolo 6-bis (*Liquidazione coatta amministrativa*);

Art. 6

(Norma finanziaria)

1. La presente legge contiene disposizioni di natura ordinamentale, procedimentale e programmatica nell'ambito dello sviluppo economico ed industriale e non comporta oneri derivanti a carico del Bilancio regionale.

Art. 7

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale telematico della Regione Calabria.

Reggio Calabria, 18.08.2023

f.to Raffaele Mammoliti
Consigliere regionale